

ENTI NON COMMERCIALI

La Regione Emilia-Romagna interviene in materia di certificati medici per le attività sportive

di Guido Martinelli

Con [Delibera n.1418 della Giunta Regionale](#), adottata nella seduta del 7.10.2013, la **Regione Emilia-Romagna** ha formulato una serie di **chiarimenti** in materia di **obbligatorietà di certificati medici per lo svolgimento di attività sportive**.

Breve cronistoria: la certificazione sanitaria obbligatoria era prevista **soltanto** per le attività sportive svolte nell'ambito delle **attività scolastiche** e di quelle indette ed organizzate da **società e associazioni sportive** riconosciute dal Coni. Con il D.M. 24.4.2013, in applicazione dell'art.7, comma 11, della L. n. 189/2012, **l'obbligo** è stato **esteso** anche alle c.d. **attività "amatoriali" o "ludico-motorie"** ed a quelle che richiedono un particolare ed elevato **impegno cardiovascolare**: tale norma è rimasta in vigore per circa 15 giorni, venendo in parte **abrogata e novellata** dall'art. 42 bis della L. n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013(c.d. "Decreto del fare").

Le recenti modifiche normative adottate in ambito nazionale e lo stato di incertezza che ne è derivato sul piano pratico-applicativo, hanno indotto la Regione Emilia Romagna ad **adottare su tale materia una Direttiva**, che fornisca istruzioni operative ai numerosi praticanti interessati.

La Regione, con criteri del tutto condivisibili, ha offerto una lettura sistematica della disciplina individuando **quattro tipologie di attività fisica**:

1. **attività sportiva agonistica**, per la quale è richiesta la **certificazione** di idoneità alla pratica agonistica della specifica disciplina sportiva da parte di un **Medico dello sport**, secondo **protocolli e procedure definite** (D.M. 18.2.1982, non innovato dalla disciplina in esame);
2. **attività sportiva non agonistica**, per la quale è richiesta una **generica certificazione** preventiva di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal **Medico di Medicina Generale** o dal **Pediatra di Libera Scelta**, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 24.4.2013 e dalle successive modifiche introdotte dall'art. 42-bis della L. n. 98/2013, che ha eliminato l'obbligatorietà dell'ECG a riposo, lasciando al medico refertante la responsabilità di richiederlo o meno. Con Comunicazione del Ministero della Salute 11.09.2013, la possibilità di rilascio di detta certificazione è stata estesa

anche ai medici dello sport;

3. **attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare**, di cui all'art. 4 del D.M. 24.4.2013, che richiede **adeguata certificazione preventiva** ed i cui costi relativi restano a carico dei richiedenti;
4. **attività ludico-motoria o amatoriale**, che **non richiede alcuna certificazione** preventiva di idoneità.

L'aspetto di maggiore interesse è rappresentato dalla **distinzione** che viene operata **tra attività amatoriale e attività non agonistica**. Secondo l'interpretazione fornita dalla Regione, *“un'attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti”*.

Dunque, **non sono sufficienti** a definire il concetto di **attività sportiva** (per cui vi è obbligo di certificazione) i **criteri** relativi:

- al **soggetto organizzatore** (facente parte o meno dell'ordinamento sportivo);
- alla **persona che partecipa all'attività** (l'essere o meno tesserato ad una Federazione o Ente riconosciuto dal CONI).

Da ciò ne deriva che **tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva”**, come sopra definita, sono da considerare **“ludico-motorie” o “amatoriali”** e, come tali, **non assoggettate all'obbligo di certificazione medica preventiva**, indipendentemente da chi le organizza o le pratica.

Ad avviso di chi scrive, però, la definizione del tipo di attività non può essere demandata al singolo affiliato organizzatore: **dovranno essere fissati puntuali criteri anche per la qualificazione di attività “ludico-motoria”** da parte delle FSN, DSA ed EPS come sin qui avvenuto per la distinzione tra attività agonistica e non agonistica.

La Delibera regionale chiarisce che il **rilascio dei certificati** di idoneità alla pratica sportiva (sia agonistica che non) è compreso nei **Livelli Essenziali di Assistenza** per i minorenni ed i disabili di ogni età e avviene **senza alcun onere a carico degli interessati**, anche relativamente a eventuali esami diagnostici aggiuntivi.

Rimane comunque **in chiaroscuro** l'individuazione delle **attività ad alto impegno cardiovascolare** per le quali sarebbe necessario **un approfondimento**.

Si ricordi, inoltre, come la Giurisprudenza abbia sempre evidenziato che la **richiesta del certificato è da considerarsi una “buona pratica”**, al fine di determinare il livello di **responsabilità** in caso di evento che possa causare **richiesta di danni** accaduto durante l'attività sportiva anche in circostanze per le quali non ne era previsto l'obbligo.

Da ribadire, in conclusione, che **non potrà essere il mero tesseramento** alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva la **“causa” dell'identificazione dell'attività** come **non agonistica piuttosto che amatoriale**: in caso contrario, si arriverebbe all'assurdo che per la partecipazione ad un corso di nuoto previo tesseramento sarebbe imposta la certificazione, che, diversamente, non sarebbe richiesta in assenza di iscrizione alla Federazione o all'ente.